



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

disp. n. 2

di data: **01.07.2015**

DISPOSIZIONE DI NECESSITA' ED URGENZA DEL PRESIDENTE

(art.11, comma 6 Statuto Fondazione - nominato con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 289 di data 23 febbraio 2015)

OGGETTO:

R.F. / FEM per l'annullamento del provvedimento di non ammissione all'esame di Stato 2014/2015. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e della difesa all'avvocato Silvia Zancanella del Foro di Trento.

IL PRESIDENTE

- visto il provvedimento del Consiglio di Classe della V IT Sezione B G.A.T. dell'Istituto agrario di data 5 giugno 2015, recante il verbale degli scrutini finali, con il quale la studentessa R.F. non veniva ammessa a partecipare all'esame di stato 2014/2015, in esito a valutazione insufficiente del suo percorso di studi;
- visto il ricorso notificato alla Fondazione Edmund Mach (FEM), al Consiglio di classe e alla Provincia autonoma di Trento (PAT) in data 15/06/2015, e depositato il 16/6/2015, n. 218/2015, con il quale la studentessa R.F. chiede al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Trento di disporre la sospensione e l'annullamento del suindicato verbale e provvedimento di non ammissione all'esame di stato 2014-2015;
- visto il decreto n. 51/2015 del consigliere delegato del TRGA di Trento, depositato in data 16/06/2015, confermato dal Presidente del TRGA, con provvedimento n. 56/2015 dd. 19/06/2015 che accoglie in via d'urgenza, la richiesta della ricorrente di ottenere una misura cautelare e ammette la stessa a partecipare alle prove scritte e orali dell'esame di stato; il provvedimento del TRGA ha altresì ordinato l'assoluta segretezza dell'esito dell'esame, in pendenza del giudizio innanzi al Giudice amministrativo;
- visti gli atti del ricorso ed esaminata la documentazione difensiva, predisposta dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione dd 18/6/2015;
- verificato, per le vie brevi, che la PAT, tramite la propria Avvocatura, non intende costituirsi, in quanto ricorso presentato avverso decisione di una scuola paritaria quale è quella gestita da FEM; verificato altresì che l'Avvocatura della PAT non può, al momento, assumere la difesa degli enti strumentali privati quale è la FEM;
- ritenuti non fondati i motivi che stanno alla base del ricorso, si stabilisce di resistere al gravame, affidando la rappresentanza e la difesa della Fondazione Edmund Mach, all'avvocato Silvia Zancanella del Foro di Trento, individuata in quanto specificatamente competente anche nel settore scuola ed innanzi al giudice amministrativo, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa e conferendole il mandato speciale di rito; il legale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa della FEM per un spesa preventiva, per onorari, di Euro 5.157,00=, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;
- visti l'art. 8, co. 1, lett. n) dello Statuto e l'art. 2, co. 2, lett. r) del ROF della Fondazione i quali stabiliscono che la competenza in materia di costituzione in giudizio della Fondazione Mach nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie spetta al Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che il TRGA di Trento ha fissato per il giorno 2/7/2015 il deposito degli atti ritenuti utili e pertinenti, relativi al percorso scolastico della ricorrente e al 23/7/2015 l'udienza per la trattazione collegiale della richiesta di misura cautelare della ricorrente;
- dato atto che esiste pertanto l'urgenza di procedere al deposito documentale e alla costituzione in giudizio della Fondazione Mach nel più breve tempo possibile anche perché il legale della Fondazione Mach deve disporre del tempo necessario per l'esame del ricorso e la redazione degli atti difensivi;

- preso atto che non avrà luogo alcuna seduta del Consiglio di amministrazione della FEM nel brevissimo periodo;
- richiamati l'art. 10, comma 6, dello Statuto e l'art. 3, comma 2, lett. g) del ROF della Fondazione che dispongono che, in caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva;
- ravvisate quindi nel caso in esame le ragioni di necessità e di urgenza che giustificano un intervento tempestivo da parte del Presidente ed accertata pertanto la propria competenza.

Tutto ciò premesso:

d i s p o n e

- 1) di resistere al ricorso ed alla domanda incidentale di sospensione di cui in premessa, promosso dalla sig.ra R.F., avanti il TRGA di Trento, notificato alla Fondazione Edmund Mach, in data 15 giugno 2015;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Fondazione Edmund Mach, con facoltà di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge all'avvocato Silvia Zancanella, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa in Trento – Viale Rovereto, 43;
- 3) di conferire al suddetto patrono il mandato speciale di rito, sottoscrivendolo direttamente, o, in caso di assenza od impedimento, autorizzando a sottoscrivere il vicepresidente;
- 4) di dare atto che la spesa preventivata, per onorari, è di Euro 5.157,00= , al netto di oneri previdenziali e fiscali e sarà coperta con risorse stanziare sul budget/bilancio 2015 della Direzione Generale della FEM;
- 5) di dare atto che la presente disposizione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prossima seduta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto della Fondazione Mach.

== o 0 o ==

f.to MF/f.to FC

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

Ratificata dal Consiglio di amministrazione nella seduta di data 26 AGO. 2015

IL SEGRETARIO
- dott. Mauro Fezzi -
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè